

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 1 - Istituzione

E' istituita dal Comune di Trebaseleghe, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 in data 16/05/2007, la "CONSULTA GIOVANILE" quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

Art. 2 - Finalità

La CONSULTA GIOVANILE è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere - non vincolante, anche se obbligatorio - su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani. La Consulta:

- è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
- Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani;
- Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali.

Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.

Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea, il Presidente, il vicepresidente, il segretario ed eventuali Gruppi di Lavoro. Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale messo a disposizione dall'Assessorato alle Politiche giovanili.

Art. 4 - L'Assemblea

Sono componenti dell'Assemblea i giovani residenti o attivi nel territorio comunale di età compresa fra i 18 ed i 29 anni che richiedano di parteciparvi. Possono essere accolti, quali componenti della Consulta Giovanile, anche forze giovanili organizzate operanti sul territorio. La richiesta di ammissione alla Consulta va presentata durante una qualsiasi Assemblea. Quest'ultima deciderà in conformità a quanto disposto dal presente articolo. Il Consiglio Comunale può, in ogni momento inserire nuovi componenti nella Consulta, che abbiano le caratteristiche, di cui sopra. Di diritto fanno parte della Consulta l'Assessore alle Politiche Giovanili, un rappresentante dei Consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale: questi ultimi restano in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 5 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Il Presidente della Consulta Giovanile, il Vicepresidente ed il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Durano in carica due anni, e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, assume le funzioni il Vicepresidente. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art. 6 Gruppi di lavoro

All'interno della Consulta potranno costituirsi dei Gruppi di lavoro, con compito di trattare e sviluppare le tematiche proposte dall'assemblea. Detti gruppi si riuniscono autonomamente ed eleggono il loro rappresentante, il quale fungerà da portavoce del gruppo stesso.

Per il raggiungimento di finalità contingenti, i gruppi di lavoro potranno avvalersi anche della collaborazione di persone estranee alla Consulta.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea.

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dalla maggioranza dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata non meno di due volte l'anno secondo una programmazione semestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile sia il Sindaco che due terzi dei Consiglieri Comunali.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali. Consiglieri, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.

Art. 8 - Modificazioni dello Statuto.

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.

Art. 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.

Le sedute sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, ossia di coloro che sono stati accolti dalla stessa a far parte della Consulta Giovanile. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno dieci componenti l'Assemblea. Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 10 - Sede.

La sede della Consulta Giovanile è nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art. 11 - Prima riunione.

La Consulta Giovanile è insediata dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 1

La Consulta Giovanile si avvale - tramite il suo Presidente -, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'Assessorato alle politiche Giovanili del Comune di Trebaseleghe.

Art. 2

La convocazione dell'Assemblea è comunicata di norma ai membri della Consulta, anche tramite posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa.

Art. 3

La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno (in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo) e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere presentando osservazioni o proposte. Queste relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta.

Art. 4

All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre date ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 5

Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta. Le modifiche dello Statuto devono essere, tramite l'Assessore alle Politiche Giovanili, trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame.

Art. 6

Le Associazioni che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta Giovanile devono fare una richiesta scritta al Presidente della Consulta stessa che, verificati i requisiti, di cui all'art. 4 dello statuto della Consulta Giovanile, inserisce nell'ordine del giorno della riunione successiva della Consulta l'approvazione da parte dell'Assemblea. Si dovrà ottenere una maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. La decisione della Consulta deve essere comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'organizzazione richiedente. In caso di accettazione i nuovi membri entreranno a far parte della Consulta Giovanile dalla seduta dell'assemblea successiva a quella dell'approvazione della richiesta.

Art. 7

L'Assessore alle Politiche Giovanili mette a disposizione i mezzi ed il personale comunale per i seguenti compiti:

- tenere i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione Comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi;
- gestire il budget destinato annualmente per il funzionamento della Consulta.